RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di MARIO CASSARO

Referendum: il quesito sull'abrogazione del decreto "tutele crescenti"

I cittadini che si recheranno al voto l'8.06.2025 e il 9.06.2025 si esprimeranno su 5 referendum abrogativi; tra questi, il primo riguarda l'abrogazione del decreto che disciplina i licenziamenti illegittimi per i rapporti a tutele crescenti.

Tra i referendum popolari abrogativi (art. 75 Cost.) sui quali si dovranno esprimere gli elettori nelle giornate dell'8.06.2025 e del 9.06.2025, il primo mira **all'abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti previsto dal D.Lgs. 23/2015.** La disciplina attuale prevede che, nelle imprese con oltre 15 dipendenti, le lavoratrici e i lavoratori assunti dal 7.03.2015 non possono essere reintegrati nel loro posto di lavoro anche qualora un giudice dichiari ingiusta e infondata l'interruzione del rapporto. Il D.Lgs. 23/2015 ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento illegittimo, in sostituzione della disciplina prevista dall'art. 18 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) già alquanto indebolita dalla Riforma Fornero.

Nella sentenza n. 12/2025 con cui ammette il quesito in argomento, il giudice delle leggi ricorda che l'art. 18 è stato modificato dalla L. 92/2012 che ha **abbandonato il criterio della *"tutela reintegratoria generalizzata",* per adottare invece un criterio selettivo ispirato essenzialmente alla gravità** del vizio che affligge il licenziamento, con plurimi e gradati regimi di tutela. La tutela reintegratoria è stata limitata alle ipotesi di maggiore gravità come nel caso di licenziamento nullo o discriminatorio, ovvero in caso di licenziamento fondato su un fatto insussistente. In tale contesto è poi intervenuto il D.Lgs. 23/2015 la cui *ratio* era conferire certezza alla materia attraverso la previsione di **parametri di calcolo diversi in base alla gravità del vizio che inficiava il licenziamento,** utili al giudice per l'accertamento circa l'illegittimità del recesso, in un sistema in cui la reintegrazione rappresentava un'ipotesi residuale.
Il tema è particolarmente complesso e di difficile lettura, anche perché la disciplina originariamente delineata dal D.Lgs. 23/2015 risulta oggi ampiamente modificata, da successivi interventi del legislatore e, soprattutto, della Corte Costituzionale (per approfondire sent. nn. 194/2018; 150/2020; 59/2021; 125/2022; 183/2022; 7/2024; 22/2024; 44/2024; 128/2024; 129/2024; ord. n. 155/2024) che hanno determinato un sostanziale riallineamento della tutela marcatamente indennitaria prevista dal Jobs Act a quella reintegratoria dello Statuto dei lavoratori.

Tornando al referendum, il quesito in oggetto è il seguente: *"Volete voi l'abrogazione del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?"*

La vittoria del *"Sì"* consentirebbe l'abolizione dell'intero testo del D.Lgs. 23/2015 e, pertanto, tornerebbe applicabile a tutti i lavoratori (e non solo quelli assunti prima del 7.03.2015) l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla riforma Fornero. Per i promotori del referendum ciò eliminerebbe le differenziazioni tra lavoratori che svolgono le medesime attività, in ragione di una uniformità di trattamento.
Per i fautori del *"No"* il quesito referendario ha valenza squisitamente politica, considerato che dai dati Inps negli ultimi 15 anni la probabilità di essere licenziati in Italia è rimasta pressoché invariata.

Si rende semmai necessario un intervento complessivo del legislatore per una **riforma organica ispirata alla necessità di coniugare la disciplina del licenziamento e le tutele da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato con le dinamiche del mercato del lavoro,** come la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato in questi anni.

Riproduzione vietata - giovedì 24 aprile 2025